

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27122 Anno 2026  
Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO  
Relatore: RECCHIONE SANDRA  
Data Udienza: 01/07/2026

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

Curci Ruggiero Massimo, nato a Foggia il 19/10/1968

Pasqua Anna Rita, nata a Carapelle il 22/05/1972

avverso il decreto del 01/12/2025 della Corte d'appello di Bari.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

il Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano ha chiesto con requisitoria scritta la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione annullava il decreto della Corte di appello di Bari con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione di beni nella disponibilità di Ruggiero Massimo Curci ed Anna Rita Pasqua rilevando che non era stata accertata la sussistenza della condizione di pericolosità del Curci nel periodo 2011-2014; segnatamente veniva rilevato:

- che per accertare la pericolosità generica del Curci non poteva essere valutato quanto emergeva dalle sentenze di assoluzione e, quindi, dalla sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2015 divenuta irrevocabile il 6 maggio 2016;

- che la motivazione del decreto impugnato era carente in relazione alla rilevanza, ai fini della valutazione della pericolosità sociale dei procedimenti

pendenti a carico del proposto;

- che, con riferimento alla terza interessata, Anna Rita Pasqua, la confisca era stata disposta senza verificare se i beni appresi fossero stati acquisiti nel periodo in cui si era manifestata la pericolosità sociale del Curci.

La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, rivalutava il materiale probatorio disponibile, al netto della sentenza di assoluzione, e confermava la confisca disposta nei confronti del Curci.

La Corte confermava solo parzialmente la confisca disposta nei confronti di Anna Rita Pasqua restituendo alla stessa la somma di centosettemila euro entrata nella sua disponibilità in un periodo antecedente a quello in cui era stata accertata la pericolosità sociale del Curci.

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di Ruggiero Massimo Curci che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011): sebbene la Corte di appello, in esecuzione del mandato rescindente, non avesse tenuto in considerazione i contenuti emergenti dalla sentenza di assoluzione, non sarebbero state spiegate le ragioni per le quali (a) il procedimento pendente n. 6104/2018 riguardasse reati idonei a generare lucro: sul punto si allegava che in quel procedimento era stato contestato il reato di intestazione fittizia e che i beni e le polizze in ipotesi illecitamente intestati ai terzi sarebbero entrati nella disponibilità del Curci in periodi non ricadenti nel quadriennio 2011-2014; (b) non sarebbe stata valutata l'incidenza sulla valutazione della pericolosità sociale del procedimento n. 1536/2017 relativo al reato di dichiarazione infedele, invero consumato il 9.12.2016, dunque riferito ad un arco temporale non coincidente con quello in cui doveva essere verificata la sussistenza della condizione di pericolosità; (c) con specifico riferimento al reato di ricettazione si allegava che la condotta si riferiva ad assegni bancari la cui detenzione veniva ritenuta illecita senza la verifica della consumazione degli ipotetici delitti presupposto nel quadriennio 2011-2014; (d) sarebbe stato illegittimamente valutato il contenuto della sentenza che aveva prosciolto il Curci per prescrizione (proc. n. 13012/2011) in quanto sia la Corte d'appello, nel giudizio che si era concluso con la sentenza annullata, sia la Cassazione avevano ritenuto - con decisione da ritenersi definitiva - che tale sentenza non fosse rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale; (e) si deduceva, infine, che sarebbe stata effettuata in modo illegittimo la valutazione della "sproporzione" delle risorse disponibili rispetto alle entrate lecite, dato che non sarebbe stato considerato che negli anni dal 2008 al 2011 il Curci aveva prodotto redditi leciti per oltre nove milioni di euro.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore munito di procura speciale della terza interessata Anna Rita Pasqua che deduceva:

3.1. violazione di legge (artt. 1 e 4 del d.lgs n. 159 del 2011): si deduceva che (a) erroneamente non sarebbe stata restituita la somma di euro 88.658, 01 relativa ad investimenti effettuati – come rilevato dalla stessa Corte territoriale – il 22 dicembre 1999, dunque prima del periodo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del Curci; (b) avrebbero dovuto essere restituiti i vaglia del valore di 140.000 euro in quanto gli stessi sarebbero stati lecitamente detenuti dalla ricorrente in esecuzione dell'accordo di separazione; peraltro, qualora si fosse ritenuto che i vaglia fossero riconducibili al Curci avrebbe dovuto essere valutato il fatto che questi, alla data del 1 gennaio del 2012, aveva una provvista lecita di nove milioni di euro.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Curci Ruggiero Massimo è infondato e, dunque, non può essere accolto.

1.1. Il Collegio, in via preliminare, riafferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale "giudicato interno", può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389 - 01).

Dunque il giudice investito del giudizio rescissorio può rivisitare il fatto con piena autonomia di giudizio salvi i limiti derivanti dal "giudicato interno", che si forma in seguito alla decisione di infondatezza o inammissibilità dei motivi allegati con il primo ricorso ed alla estensione del mandato rescindente. E' stato infatti deciso, con orientamento che si condivide e ribadisce, che l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sulle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale quelle annullate dovendosi intendere per "parte delle sentenza" qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è

oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01).

1.2. Ribaditi, in via generale, i limiti del giudizio rescissorio, con specifico riguardo alla materia delle prevenzioni si riafferma che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (*ex multis*: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).

1.3. Tanto premesso con riferimento alle doglianze proposte nei confronti del provvedimento impugnato il Collegio ritiene che la motivazione offerta dalla Corte d'appello all'esito del giudizio di rinvio non si configuri come apparente e, dunque, sia idonea a giustificare l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale oggetto di contestazione.

Tale idoneità "resiste" anche se non si considerano gli argomenti che la Corte di appello ha tratto dal contenuto della sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa dal Tribunale di Foggia il 7 ottobre 2021. Invero la Cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva affermato, con decisione che sul punto deve essere ritenuta definitiva, che tale pronuncia "non" fosse stata considerata nel percorso valutativo tracciato dalla sentenza rescissa e dunque non potesse essere ritenuta rilevante (pag. 15 della sentenza di annullamento): ebbene, nonostante la formazione di tale "giudicato interno", la sentenza di proscioglimento è stata valutata nell'ambito del giudizio rescissorio al fine di confermare il giudizio sulla sussistenza della pericolosità sociale del Curci nel periodo 2011-2014.

Ciononostante il Collegio ritiene che la motivazione residua, ovvero quella rimanente dopo l'esclusione delle valutazioni tratte dalla sentenza di proscioglimento per prescrizione, sia comunque idonea a giustificare la sussistenza della condizione di pericolosità.

Invero, adempiendo al mandato rescindente, la Corte di appello: (a) ha escluso la rilevanza della sentenza di assoluzione per il reato previsto dall'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000 (che era stato ritenuto non sussistente perché gli importi evasi non superavano la soglia di punibilità: pag. 14 della sentenza di annullamento), (b) ha analizzato con puntualità e rigore gli elementi tratti dal procedimento pendente n. 6104/2018 in cui il Curci è stato rinviato a giudizio per l'accertamento dei reati di intestazione fittizia e ricettazione, (c) non ha legittimamente considerato il procedimento n. 1536/2017 relativo al reato di

dichiarazione infedele in quanto la condotta oggetto di accertamento risaliva al 9.12.2016, periodo escluso dall'arco temporale in cui doveva essere verificata la sussistenza della condizione di pericolosità; (d) ha valutato la sproporzione tra le risorse lecite ed i beni riconducibili al proposto ritenuta rilevante non solo perché la sua sussistenza era necessaria per applicare la misura di prevenzione patrimoniale ma anche perché era "in sé" indicativa della sussistenza della condizione di pericolosità.

Nel dettaglio la Corte di merito ha rilevato che il Curci era stato rinviato a giudizio nel 2021 per rispondere, unitamente ai suoi familiari, dei delitti di ricettazione ed intestazione fittizia; la Corte, con motivazione articolata e diffusa ha rilevato che da quel procedimento era emerso (a) che il Curci aveva intestato fittiziamente al figlio Rocco ed al fratello Nicola delle polizze accese tra il 2013 ed il 2014 per un valore di oltre dieci milioni di euro, (b) che il Curci aveva donato al figlio Rocco tutti gli immobili a lui intestati per un valore dichiarato di 1,05 milioni di euro - ma stimato il doppio dall'Agenzia delle entrate, (c) che il Curci aveva la disponibilità di denaro contante ed assegni circolari per oltre due milioni ed ottocentomila euro, beni celati nella mansarda degli anziani ed insospettabili suoceri.

La Corte ha conclusivamente ritenuto che l'ammontare di beni e denaro ritenuti oggetto di intestazione fittizia e ricettazione non fosse compatibile con le attività lecite allegate dal ricorrente (pag. 44 del decreto impugnato).

Con specifico riguardo al tema devoluto al giudice del rinvio, ovvero l'accertamento della pericolosità sociale nel quadriennio 2011-2014 veniva rilevato (a) che le polizze intestate fittiziamente ai familiari erano state accese tra il 2013 e il 2014, dunque proprio durante il quadriennio in valutazione (pag. 41 del decreto impugnato), (b) che i delitti presupposto del reato di ricettazione risultavano consumati dal 2011 in avanti ed, in qualche caso, anche alla fine del decennio precedente (pag. 43 del provvedimento impugnato).

Inoltre la Corte rilevava che i delitti che avevano generato la provvista necessaria per consumare i reati di intestazione fittizia erano sicuramente lucro-genetici in quanto consistevano in seriali violazioni del d.lgs n. 74 del 2000 come ammesso dallo stesso Curci nel corso di un interrogatorio svolto nell'ambito di altro procedimento penale (pag. 41 del provvedimento impugnato).

La Corte di appello ha, quindi, persuasivamente rilevato che gli elementi raccolti nel procedimento n. 6104/2018 avevano consentito di evidenziare con chiarezza il progetto del ricorrente di coinvolgere i più stretti congiunti nella distribuzione dei proventi della sua continuativa attività illecita inverteasi nella consumazione di reati lucro-genetici, ovvero reati fiscali, riciclaggio, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

1.4. Infine, con riferimento alla "sproporzione" tra beni disponibili e risorse lecite, veniva ritenuto che la quantità di beni riconducibili al Curci consentiva di ritenere irrilevante la - invero asserita, ma non compiutamente dimostrata - "lecita detenzione" di circa nove milioni di euro (pag. 44 del provvedimento impugnato).

In sintesi, la Corte riteneva che gli elementi emergenti dal procedimento 6104\2018 unitamente alle affermazioni confessorie del Curci, dessero conto di una evidente "sproporzione" tra risorse lecite e beni disponibili che, oltre a sostanziare il requisito necessario per applicare la misura, consentivano di confermare anche la sussistenza della condizione di pericolosità sociale dato che era emerso il continuativo impegno del ricorrente nella consumazione di delitti lucro-genetici.

La relativa motivazione, articolata e diffusa, non può essere sicuramente essere ritenuta "apparente".

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Pasqua Annarita è fondato nei termini che di seguito saranno specificati.

2.1. Non è fondata la doglianza con la quale si invocava la restituzione dei vaglia del valore di 140.000 euro allegando che gli stessi fossero giustificati dagli accordi collegati alla separazione; invero la Corte d'appello, con motivazione sicuramente non apparente, ha ritenuto che la provvista dei vaglia dei quali si chiedeva la restituzione si trovava in un libretto postale acceso il 14 marzo del 2013, dunque riferibile al periodo in cui era stata accertata la pericolosità sociale del Curci.

Si riteneva, pertanto, che tali beni fossero riferibili al proposto ed intestati fittiziamente alla Pasqua.

Tale riconducibilità al Curci si ricavava dalla sussistenza di presunzioni non smentite da elementi di segno contrario ritenute esplicitamente rilevanti dal d.lgs n. 159 del 2011 che, all'art. 19, comma terzo del d.lgs n. 159 del 2011 prevede che le indagini patrimoniali funzionali all'applicazione delle misure di prevenzione debbano essere effettuate "anche" nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone di cui sia stata accertata la condizione di pericolosità sociale, essendo probabili intestazioni fittizie dissimulatorie: si tratta di una previsione che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, è fondata sulla valorizzazione di massime di esperienza che indicano come altamente probabile la dissimulazione della disponibilità di beni provento di attività illecite attraverso intestazioni fittizie ai congiunti; e che si pone in linea di continuità con quanto previsto dall'art. 26 d.lgs n. 159 del 2011 secondo cui si presumono fittizi i trasferimenti e le

intestazioni agli stretti congiunti (coniuge, figli e conviventi nell'ultimo quinquennio) avvenuti nei due anni antecedenti la misura di prevenzione (pagg. 51 e 52 del provvedimento impugnato).

2.2. È invece fondato il ricorso nella parte in cui deduce che, nonostante la Corte d'appello avesse accertato che i fondi comuni intestati alla ricorrente ed al Curci fossero stati accesi il 22 dicembre del 1999, ovvero dodici anni prima della data di inizio di accertamento della condizione di pericolosità sociale, non aveva, tuttavia, proceduto alla restituzione della somma di 88, 658 euro investita in tali fondi.

Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti di Pasqua Anna Rita limitatamente alla confisca dei fondi di euro 88.658,01 dei quali si dispone la restituzione.

**P. Q. M.**

Annulla il decreto impugnato nei confronti di Pasqua Anna Rita limitatamente alla confisca dei fondi di euro 88.658,01 dei quali dispone la restituzione. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di Curci Ruggiero Massimo che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il giorno 1 luglio 2026.

Il Consigliere estensore  
Sandra Recchione

Il Presidente  
Piero Messini D'Agostini